



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/10/2007

=====

ADD. 31/10/2007 NELLA SED. DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTACLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFORTINI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALERTINI	Daniela	"
DE ANGELO	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

***** OMISSIONE

ASSENTI: POMPILI - ASTORRE - RODANO - VALERTINI

DELIBERAZIONE N. 851

Oggetto:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2003, n.19, del programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili.



851 31 OTT. 2007 *lu*

Oggetto: Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2003, n.19, del programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro pari opportunità e politiche giovanili di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali;

VISTA La legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007";

VISTA La legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTA La legge regionale 7 agosto 1998, n.38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTA La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTA La legge regionale 22 Luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO l'art. 5 comma 2 lettera b) della succitata L.R. n. 21/2002 che, in particolare, prevede che al Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale possano essere destinate anche risorse provenienti da fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;

VISTA La legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e successive modificazioni e/o integrazioni;


VISTO L'articolo 4, della l.r. 19/2003 che, in particolare, prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di servizi sociali, approvi, ogni triennio, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili, sentito il Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 5, comma 3, ed il Comitato regionale per il diritto al lavoro di cui all'articolo 6;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della l.r. 19/2003 il quale prevede che il programma operativo definisca:

- a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3;
- b) la natura, l'ammontare, le modalità dei criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
- c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;
- d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionali previsti dalla l.68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.

VISTO L'articolo 4, comma 2, della l.r.19/2003 il quale stabilisce che il programma operativo venga redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) integrazione fra i servizi per l'impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell'occupazione delle persone disabili;





851 31 OTT. 2007 *lu*

- b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
- c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici "progetti obiettivo", diretti alla permanenza, all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
- d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
- e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni;

VISTO l'art. 29 della l.r. 12/2000 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 concernente la disciplina delle cooperative sociali) e gli artt. 228 (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modificazioni) e 229 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) della l.r. 10/2001 che demandano alla Giunta Regionale la fissazione dei criteri per il finanziamento delle cooperative sociali e/o loro consorzi;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente delibera saranno utilizzate le risorse derivanti dal fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n.19 e quelle derivanti dalle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 22 luglio 2002, n. 21 sopra citate;

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici);

VISTO Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91 (Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68);

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68);

VISTO Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche;

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n. 68 del 1999);

VISTA La deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2000, n. 2261 (Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro);

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) come coordinato con il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137;

VISTA La deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 3 maggio 2002 (Articolo 13 della l. 68/1999. Regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna provincia per l'anno 2001);

VISTO Il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA La legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);

ONE
RGI
AZ
101



851 31 OTT. 2007 *lu*

VISTO Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO quanto espresso nell'Accordo della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Regioni, Province, Province autonome, Comuni e Comunità Montane per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

CONSIDERATO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003 su alcuni indirizzi interpretativi relativi al d.lgs. 297/2002, contenente disposizioni modificative e correttive del d. lgs. 181/2000;

CONSIDERATA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16/11/2006 in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della l. n. 68/99 e dell'art. 39 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente disposizioni per l'ammissione di disabili in tirocinio formativo presso le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO opportuno stabilire che, per la realizzazione delle attività di cui all'allegato Programma Operativo Triennale, sia utilizzato il meccanismo dei bandi "a sportello" al fine di rendere più incisiva e rapida l'azione nei confronti dei destinatari finali dell'intervento;

CONSIDERATO quanto espresso dal Comitato per la gestione del fondo regionale dei disabili di cui all'art. 5 della l.r. n. 19/2003;

CONSIDERATO quanto espresso dal Comitato diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 6 della l.r. n. 19/2003;

ESPERITA La procedura di concertazione con le "parti sociali";

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare, in conformità alle premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili di cui all'"Allegato A";
2. di rimandare a successive determinazioni del direttore della Direzione Regionale Lavoro Pari Opportunità e Politiche Giovanili l'attuazione delle modalità ai fini dell'erogazione della spesa per ogni singolo intervento, secondo i criteri stabiliti nel medesimo programma operativo;
3. di disporre che i bandi relativi al Programma Operativo dei disabili siano basati sul meccanismo di bando "a sportello";
4. di utilizzare, per le iniziative di cui alla presente deliberazione, le risorse derivanti dal fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n.19 e quelle derivanti dalle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 22 luglio 2002, n. 21 sopra citate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa attraverso il sito Internet www.portalavoro.regione.lazio.it.



C:\Documents and Settings\gtudini\Desktop

5 NOV. 2007



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



INDICE

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

- Il contesto europeo
- Il contesto nazionale
- Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato
- Il contesto regionale in materia di politiche attive del lavoro
- I soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio
- Le disposizioni regionali in materia di diritto al lavoro delle persone disabili

IL PROGRAMMA OPERATIVO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

- Interventi di programma
- Interventi di progetto
- Azioni Pilota
- Risorse finanziarie

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il Contesto europeo¹

Come noto, in ambito UE, le definizioni, i criteri e le norme in tema di disabilità variano e si differenziano a seconda dei vari Stati membri.


In base alle rilevazioni statistiche e ai sondaggi del 2001 e 2002, sono circa 44,6 milioni le persone di età compresa tra 16 e 64 anni, pari al 16% circa della popolazione complessiva dell'UE in età lavorativa, che ritengono di avere un problema di salute di lunga durata o una disabilità². Nei dieci nuovi paesi aderenti all'UE la percentuale sale al 25%³.

I dati vanno letti con cautela sia perché queste cifre non distinguono tra le persone disabili e quelle affette da un problema di salute di lunga durata, sia in quanto basati su un'indagine e non su dati amministrativi⁴.

Molto elevata risulta la correlazione tra invecchiamento e disabilità: nel 2002, circa il 30% dei soggetti nella classe d'età 55-64 anni lamentava un problema di salute di lunga durata o una disabilità⁵.

Sul versante lavoro, si evidenzia un forte divario tra i tassi di occupazione e di inattività delle persone disabili e rispetto alla popolazione non disabile, infatti nel 2003⁶ in media, solo il 40% delle persone con disabilità ha una occupazione (rispetto al 64,2% delle persone non disabili), mentre il 50% delle persone con disabilità risulta inattivo (a fronte del 25% circa delle persone non disabili).

Tasso di occupazione delle persone disabili e non disabili⁷



¹ COM(2005) 604 def. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. *La situazione dei disabili nell'Unione Europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007*. Bruxelles 28.11.2005.

² Ibidem, punto 21.1


³ Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo (2004-2010), sintesi, p.2.

⁴ COM(2005) 604 def., cit. punto 2.1.

⁵ Ibidem, p. 4

⁶ Ibidem, p. 5

Fonte: COM(2005) 604 def. cit. p. 5



Se, come si è visto, meno della metà delle persone disabili ha una occupazione, il 43,7% delle persone interrogate ritiene che potrebbe lavorare avvalendosi di un'assistenza adeguata, ma solo il 15,9% dei disabili che ne abbisognano, ne fruiscono.

Come affermato nel Piano d'azione Europeo (PAD) 2006-2007, "Stando alle previsioni demografiche, in Europa la quota della popolazione in età lavorativa rispetto alla popolazione totale è destinata a ridursi. Oggi è quindi più importante che mai fare in modo che la popolazione in età lavorativa, comprese le persone disabili, possa effettivamente lavorare".⁸

Anche da questo punto di vista la strategia comunitaria volta all'inclusione sociale delle persone con disabilità ha segnato negli ultimi anni un percorso con molteplici tappe, a partire – in estrema sintesi – dalla comunicazione della Commissione del maggio 2000 "Verso un'Europa senza ostacoli per le persone con disabilità", cui è seguito nel 2003 l'Anno Europeo delle persone con disabilità, che ha dato un forte impulso alle politiche di inclusione sociale, e da ultimo alla strategia comunitaria assunta nel PAD – Piano d'azione europeo 2004 – 2010 (distinto in più fasi successive).

Il Piano d'azione europeo 2004 – 2010 è incentrato sull'obiettivo strategico delle pari opportunità per le persone con disabilità, per la piena integrazione nella società. Scaturiscono da qui tre obiettivi operativi che riguardano:

- la piena applicazione della direttiva per la parità di trattamento in tema di occupazione e di condizioni di lavoro;
- l'integrazione delle tematiche della disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie e nei processi esistenti (tra cui la strategia europea per l'occupazione);
- il miglioramento dell'accessibilità ai beni, ai servizi e alle infrastrutture.

La prima fase del PAD va dal 2004 al 2005, la seconda dal 2006 al 2007.

Le priorità della prima fase hanno riguardato in particolare l'inserimento nel mercato del lavoro, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, le potenzialità delle nuove tecnologie e l'accessibilità alle infrastrutture.

La seconda fase ruota intorno all'inclusione attiva delle persone disabili, basando il concetto di disabilità in riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

In tal senso le azioni previste nel PAD promuoveranno l'autonomia delle persone disabili, operando nei seguenti termini: incoraggiare l'attività professionale, promuovere l'accesso a servizi di sostegno e di assistenza di qualità, promuovere l'accessibilità di beni e servizi, accrescere la capacità di analisi dell'UE.

Il contesto nazionale

Indagini recenti sulle condizioni di salute della popolazione italiana⁹, stimano in 2 milioni 609mila le persone con disabilità, pari al 4,8% circa della popolazione di sei anni e più che vive in famiglia. Tale stima riguarda le persone che hanno riferito una totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana. Se a questo dato si aggiunge la stima delle persone con

⁸ COM(2005) 604 def., cit. p. 5

⁹ Indagine ISTAT sulle Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005. *Risultati anticipati* in www.disabilitaincifre.it.



disabilità che vivono non in famiglia ma presso residenze socio-sanitarie e il numero di bambini sotto i sei anni, la stima complessiva giunge a circa 2milioni 800mila persone.

Inoltre, considerando più in generale i soggetti che hanno manifestato una apprezzabile difficoltà nello svolgimento di varie funzioni, la stima 'allargata' raggiunge 6milioni 606mila persone, pari al 12 % della popolazione di età superiore ai sei anni che vive in famiglia¹⁰, un dato omogeneo con quello rilevato nei principali paesi industrializzati.

Con riguardo alla stima di 2 milioni 609mila persone con disabilità di oltre sei anni che vivono in famiglia, dai risultati dell'indagine ISTAT si evidenziano una serie di caratteristiche, tra cui:

- una forte correlazione della disabilità con l'aumento dell'età, infatti tra le persone di 65 e più anni la quota di popolazione con disabilità è pari al 18,7%, e raggiunge il 44,5% tra i soggetti di 80 e più anni;
- la connotazione di genere, le donne con disabilità rappresentano il 6.1% del totale della popolazione, a fronte del 3,3% degli uomini;
- la distribuzione geografica differenziata in termini Nord/Sud, laddove si registra rispettivamente un tasso di disabilità del 5,2% e del 5,7% nelle regioni meridionali e insulari, a fronte del 4,2% e del 4,3% delle regioni Nord Orientali e Nord Occidentali, mentre nell'Italia centrale il tasso di disabilità è pari al 4,9%.

Un altro aspetto rilevante, associato al fenomeno isolamento - confinamento del disabile, è costituito dal contesto familiare. Sono circa 2,4 milioni le famiglie in cui è presente una persona con disabilità, delle quali circa un quarto composte da un solo componente, una situazione che coinvolge 11 famiglie italiane su 100. Sono, inoltre, 246mila le famiglie dove vive più di una persona con disabilità e 1, 4 milioni le famiglie con presenza di una forma grave di disabilità.

Con riferimento ai dati circa la popolazione attiva, in base all'indagine ISFOL-PLUS 2005, riportata nella III Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99, si evidenzia come, nel 2005 'il numero delle persone con disabilità, ossia coloro che dichiarano di soffrire di riduzione continuativa di autonomia, è stimato al 2005 a circa 526.000 individui'¹¹.

Le donne in età attiva con disabilità rappresentano complessivamente il 44,1%, mentre nel Centro Italia salgono al 53,5%, superando la quota maschile.

Circa la condizione occupazionale, le persone con disabilità che si dichiarano disoccupate è pari al 17,1%, percentuale quasi doppia rispetto al dato relativo alla popolazione del Paese (9,7%)¹². Risulta occupato il 38,1% - pari a 200.406 su 526.000 soggetti con disabilità in età attiva - a fronte del 63,4% relativo al complesso della popolazione italiana.

Disaggregando il dato del 38,1% per aree territoriali, il Mezzogiorno si caratterizza per i valori più bassi riguardo i lavoratori con disabilità occupati (32,1 %), zona ove risiede il 36.6% delle persone con disabilità in età attiva.

Sui circa 200.000 soggetti con disabilità occupati, il 78,1% (oltre 157.000) dichiara di svolgere un lavoro dipendente, mentre il restante 21,9% (circa 44.000) un lavoro autonomo¹³.

Per quanto riguarda le informazioni fornite dalla III Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/1999, anni 2004-2005, circa gli iscritti agli elenchi unici provinciali previsti dalla l.68/99¹⁴, i dati evidenziano quanto segue:


¹⁰ fonte: www.disabilitaincifre.it/prehome/stima_numerodisabili.asp#1


¹¹ III Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Anni 2004-2005, p.36.

¹² III Relazione al Parlamento, cit. p.38.

¹³ III Relazione al Parlamento, cit., pp. 39-40.

¹⁴ III Relazione al Parlamento, cit., pp.51-53.



- 
- nel 2004, risultano iscritti n. 575.487 soggetti (di cui il 48,7% donne), con incremento del 16% rispetto all'anno precedente (il dato si riferisce solo a 87 province);
 - nel 2005 il totale degli iscritti è pari a 645 220 individui, di questi il 91,4% persone con disabilità (oltre 589.000 soggetti), di cui 50,4% donne e 49,6% uomini (il dato si riferisce a 100 province);
 - il Mezzogiorno d'Italia raccoglie le percentuali più alte degli iscritti rispetto al totale nazionale, pari al 57,8% del 2004, e al 60,3% del 2005;
 - con riferimento alla dichiarazione di disponibilità al lavoro resa dai soggetti interessati ai servizi competenti, è emerso nel 2005 che il 68,1% degli iscritti (401.203 persone) si è reso disponibile ad una immediata occupazione;
 - nel solo anno 2005 gli iscritti (dati di flusso) sono stati 91.874 di cui 85.421 soggetti con disabilità, di cui, il 55% nel Mezzogiorno, il 22% nel Centro, il 15,1% nel Nord-Ovest e, l'8% nel Nord-Est¹⁵.

Per quanto riguarda l'avviamento al lavoro, dalla III Relazione al Parlamento circa l'attuazione della l.68/99, emerge che nell'anno 2005, i soggetti disabili avviati superano le 30.000 unità, a fronte dei 25.000 circa dell'anno precedente. Solo il 37% delle persone avviate al lavoro è rappresentato dalle donne¹⁶

Circa le modalità, l'avviamento per chiamata nominativa risulta l'istituto più utilizzato sia nell'anno 2004 (55,2%) che nel 2005 (53,3%). L'assunzione tramite convenzione raccoglie il 44,3% ed il 42,0%, rispettivamente nel 2004 e nel 2005. Residuale è l'avviamento numerico, che scende all'8,2% nel 2004 (rispetto al 9,5% del 2003) e si attesta all'8,8% nel 2005.

¹⁵ III Relazione al Parlamento, cit., p.68.

¹⁶ III Relazione al Parlamento, cit., p. 54.



Modalità di intervento delle politiche di inclusione sociale rivolte alle persone con disabilità

Il sistema di pianificazione degli interventi nazionali è fortemente influenzato dagli orientamenti dell'Unione Europea. I piani e gli interventi a favore delle persone con disabilità, e più in generale dei soggetti svantaggiati, operano su due grandi direttrici principali: le politiche sociali e le politiche attive del lavoro.

Nel primo caso il sistema è articolato in:

- *Piano Sociale Nazionale*, come articolazione Specifica del *PON – Piano Operativo Nazionale*;
- *Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali e Piani Regionali*, formulati sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Piano Nazionale e realizzati in coerenza con il Piano Sanitario Regionale;
- *Piani di Zona*, definiti dai Comuni sulle base delle indicazioni regionali.

Le risorse per realizzare gli obiettivi definiti nei Piani sono messe a disposizione attraverso il *Fondo nazionale per le politiche sociali* ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che definisce anche le modalità e le procedure per l'accesso alle stesse risorse. Sostengono ed integrano questo schema una serie di Piani settoriali come il Piano Sanitario Nazionale e il Piano Nazionale per l'educazione. Le Regioni hanno poi predisposto specifici strumenti di programmazione, come il Piano socio-assistenziale della Regione Lazio.

Riguardo, poi, alle politiche attive del lavoro ed in particolare l'inserimento lavorativo, sono previsti:


- *il Piano d'Azione per l'occupazione* quale schema generale degli interventi in termini di politiche del lavoro rivolte a tutti gli utenti;
- *il Programma di azione del Governo per le Politiche dell'handicap*, che prevede un'articolazione specifica degli strumenti di programmazione che si rivolgono all'utenza in condizione di svantaggio sociale e quindi anche alle persone con disabilità¹⁷;
- *il Piano d' Azione nazionale per l'Inclusione sociale*;
- *gli Interventi*, rivolti all'utenza in condizione di svantaggio sociale nell'ambito di Programmi Europei.

Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato

La l. 68/1999 ha riformato completamente la disciplina sul collocamento obbligatorio ed ha introdotto significative novità.

Il principio fondamentale è il "collocamento mirato" inteso come "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare, adeguatamente, le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (art. 2 della l. 68/1999).

¹⁷ Cfr. AA.VV. *Povertà ed esclusione sociale in Italia – Indicatori comunitari e nazionali – Allegato al NAP:inc 2003*. Roma 2003



Questo nuovo approccio pone l'accento sulla persona con disabilità nella sua globalità, delineando un percorso di inserimento teso all'individuazione di attività compatibili in relazione alle potenzialità ed al profilo soggettivo. Nel contempo, vengono inseriti nuovi strumenti di inserimento al lavoro.

Tra questi, particolare importanza assume l'istituto delle *convenzioni* (articolo 11 della l. 68/1999), che consente la programmazione degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità attraverso la stipula di convenzioni tra il datore di lavoro ed il competente servizio provinciale. Un particolare tipo di convenzione è quella di "integrazione lavorativa" (articolo 11, comma 4, della l. 68/1999) che definisce specifici percorsi mirati per quei lavoratori "che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario". Si tratta di convenzioni che prevedono l'attivazione di percorsi di integrazione "individualizzati" attraverso il supporto di forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte di servizi di orientamento e formazione professionale e di altre strutture idonee.

La stipula della convenzione, inoltre, consente ai datori di lavoro privati (anche non soggetti ad obbligo di assunzione) la possibilità di accedere ad un sistema di incentivi.

Tali agevolazioni, previste da un apposito Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito presso il Ministero del lavoro, prevedono:

- la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali di diversa entità e durata proporzionale al grado di invalidità della persona da assumere;
- il rimborso forfettario parziale delle spese relative all'adeguamento del posto di lavoro, alla rimozione di barriere architettoniche e alla predisposizione di postazioni di telelavoro;
- il rimborso degli oneri assicurativi per i tirocinanti.

In tale contesto, particolare rilevanza assumono i servizi per il collocamento mirato. La legge prevede, infatti, un'ampia collaborazione tra i servizi per l'impiego ed i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, che debbono provvedere alla programmazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità. Un ruolo importante viene poi assegnato alle organizzazioni e alle associazioni del privato sociale, nonché a tutti quei soggetti ritenuti idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati dalla normativa.

Il contesto regionale in materia di politiche attive per il lavoro

La Regione Lazio con la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), definisce fra l'altro, i ruoli e le funzioni dei nuovi attori istituzionali nell'ambito delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, direttiva e controllo in materia di politiche attive del lavoro (art. 2), mentre vengono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento (art. 19). Le stesse province, inoltre, adottano gli atti di programmazione delle politiche locali del lavoro in conformità a quanto previsto dai piani regionali (art. 21). Fanno capo sempre alle citate amministrazioni i Centri per l'impiego, strutture operative per la gestione di servizi ed interventi nell'ambito delle politiche del lavoro (art. 29). E per quanto attiene al collocamento mirato, gli enti provinciali organizzano e gestiscono i servizi e gli adempimenti di legge nel quadro del sistema dei servizi per l'impiego.



Va evidenziato che a livello regionale, il decollo dei nuovi servizi per l'impiego è stato realizzato sia grazie all'utilizzo di risorse regionali, sia mediante risorse stanziare dal Fondo Sociale Europeo che, con il Programma Operativo (POR) Regionale Ob.3 Misura A1, ha consentito l'effettuazione di specifici interventi rivolti alla organizzazione ed all'ammodernamento dei servizi per l'impiego.

Sempre con riferimento al POR Ob. 3 2000/2006 va citata la misura B1 che ha consentito di avviare interventi destinati a persone con disabilità con particolare attenzione ai percorsi di qualificazione e formazione professionale, orientamento e bilancio delle competenze, formazione all'imprenditoria e all'autoimpiego.

Per il futuro va inoltre tenuta presente la nuova programmazione del POR 2007-2013 che consentirà l'attuazione di specifici interventi.

I soggetti iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio

Con riferimento all'utenza, nella regione Lazio, le persone iscritte alle liste del collocamento obbligatorio al 31 dicembre 2005 sono **70.091**, di cui **39.405** donne, pari al 56 % del totale degli iscritti.

Iscritti nella Regione Lazio al 31 dicembre 2005

<i>Province</i>	<i>Soggetti disabili</i>	<i>Soggetti art. 18 l. 68/99</i>	<i>Totale iscritti</i>	<i>Val. % su tot. iscritti</i>
ROMA	44.733	3.108	47.841	68,3
FROSINONE	6.641	366	7.007	10,0
LATINA	5.497	404	5.901	8,4
VITERBO	6.720	320	7.040	10,0
RIETI	2.120	182	2.302	3,3
Totale	65.711	4.380	70.091	100,0

Fonte: ALL su dati Province

In particolare, sul totale complessivo di **70.091**, i soggetti con disabilità sono pari a **65.711** unità. I restanti 4.380 iscritti ex art.18 l.68/99 al collocamento obbligatorio sono orfani e coniugi dei superstiti di persone decedute per cause di lavoro, guerra e di servizio, profughi e rimpatriati e altre categorie interessate.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, il **68,3%** del totale degli iscritti nella regione fa riferimento alla Provincia di Roma, seguono Frosinone e Viterbo con il 10%. Latina (6,7%) e Rieti (3,3%).





Le disposizioni regionali in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità

La l.r. 19/2003 ha dato operatività alla riforma del collocamento obbligatorio attraverso l'introduzione di strumenti di programmazione e di realizzazione di interventi integrati tra i servizi nonché la definizione di specifiche misure ed azioni necessarie per la loro attuazione.

Il principale strumento di pianificazione e organizzazione è rappresentato dal Programma operativo triennale (art. 4), che consente di definire interventi mirati rivolti a favorire la permanenza, l'inserimento, l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Tra le finalità la legge regionale valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni di tutela delle categorie dei disabili, prevedendo una loro specifica presenza sia nel Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili che nel Comitato di gestione del fondo per l'occupazione dei disabili.

Il "Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili" istituito ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 19/2003, esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti riguardanti l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Oltre alle associazioni, fanno parte del comitato, presieduto dall'assessore al lavoro, gli assessori competenti in materia di servizi sociali e sanità, e da un rappresentante competente in materia di collocamento obbligatorio, di ciascuna amministrazione provinciale.

Ai sensi dell'articolo 5 della l.r.19/2003 si istituisce il "Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili", con compiti di gestione dello stesso. Il Comitato è composto da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni regionali dei disabili.

La l.r. 19/2003 prevede, inoltre, l'organizzazione del "Servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili" da parte delle Amministrazioni provinciali, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, al fine di assicurare un efficiente sistema di "collocamento mirato". Le Province organizzano il servizio sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento della Regione, funzionali all'ottimizzazione del sistema di servizi già avviato.

Con la DGR 134 del 14/02/05, la Regione ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità, con il quale ha definito sia i criteri e le procedure operative dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alle modalità per la formazione delle graduatorie delle liste provinciali, sia i criteri per la stipula delle convenzioni e dei programmi di inserimento mirato, nonché le modalità operative in ordine alla fiscalizzazione (art. 13 comma 1, lett.a l.68/99).

Sulla base delle finalità indicate dalle disposizioni e dagli atti normativi e dal ruolo attivo che la Regione intende assumere in materia di iniziative a favore dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità si possono delineare alcune indicazioni alla base del Programma Operativo.

Tra gli obiettivi da perseguire, si intende attivare una serie di misure per favorire politiche di integrazione lavorativa delle persone disabili, prestando particolare attenzione alle persone con maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo produttivo, nello specifico, coloro con un grado di



invalidita' superiore al 79% e coloro con una disabilita' di natura intellettiva o psichiatrica, per i quali intende attivare un particolare sistema di collocamento e accompagnamento al lavoro.

A tale riguardo si ritiene che tra i risultati ottimali cui tendere ci sia principalmente quello di pervenire all'inclusione sociale di tali soggetti attraverso l'individuazione di un percorso che vada nella direzione del "collocamento mirato" e nella individuazione di idonei strumenti di "accompagnamento al lavoro".

Per fare ciò è necessario superare la strada limitata dei "progetti" – se non quelli rivolti a sperimentazioni innovative - in modo da garantire interventi e **servizi** stabili nel tempo, suscettibili di superare la precarietà dell'offerta all'utenza e di facilitare un rigoroso monitoraggio sull'efficacia delle proposte e sulle ricadute occupazionali e socio - riabilitative generate.

Questo presuppone, nel complesso, l'allestimento di servizi che permettano una presa in carico della persona attraverso un percorso di *step* distinti ma correlati fra loro, quali:

- l'analisi delle potenzialità e delle attitudini
- la formazione delle abilità e il potenziamento delle competenze
- l'inserimento al lavoro in azienda
- l'inserimento in servizi occupazionali di "stabilizzazione della qualità di vita", evitando "retrocessioni" in ambiti assistenziali per coloro che non avessero sufficienti capacità produttive.

Si intende pervenire ad un percorso tipo che può essere sintetizzato in due macro aree di intervento, che condividono come elemento comune la *rilevanza strategica e metodologica dell'attività lavorativa*, mentre si distinguono per la finalizzazione e la funzione che il lavoro viene ad assumere. Tali aree possono essere definite come: 1. Area relativa all'"inserimento al lavoro"; 2. Area cd. "occupazionale"

1. L'AREA DELL'"INSERIMENTO AL LAVORO" riguarda tutte quelle persone disabili che, al termine della scuola dell'obbligo, vengono inviate dai Servizi Territoriali ed indirizzate verso percorsi di accompagnamento al lavoro.

A tale riguardo si pone l'esigenza di attivare funzioni/azioni specializzate per l'inserimento lavorativo all'interno dei Centri Per l'Impiego, quali:

A. Bilancio di competenza.

Attiene alla necessità di elaborare un progetto individualizzato per indirizzare e qualificare i passaggi ulteriori del soggetto (incrocio domanda/offerta, collocamento mirato, inserimenti formativi, stage o tirocini, strutture protette di lavoro).

B. Collocamento mirato.

Si riferisce alla fase di accompagnamento al lavoro, che necessita di:

- analisi delle mansioni da svolgere in aziende sottoposte all'obbligo del collocamento
- abbinamento tra le suddette mansioni e le capacità lavorative residue
- tutoraggio laddove necessario, in raccordo con i servizi territoriali di riferimento, la famiglia e il datore di lavoro. Il supporto riguarda sia il collocato che l'impresa.

C. Sostegno agli inserimenti effettuati.

Si tratta della fase post assunzione, in merito alle necessità di supporto periodico per la soluzione di problematiche che spesso conducono al fallimento dell'inserimento realizzato. Il supporto specialistico riveste la funzione di tutoraggio e counselling rivolta sia al beneficiario che all'impresa.

2. L'AREA "OCCUPAZIONALE" riguarda tutte quelle persone disabili, le cui caratteristiche non sono attualmente compatibili con i ritmi, i tempi di produzione e i livelli di produttività nel mercato ordinario dell'azienda e che necessitano di percorsi "protetti".

Per costoro gli interventi puramente assistenziali (Centri Diurni, Assistenza Domiciliare) risultano essere troppo "regressivi" rispetto alle loro possibilità. E' un'area sguarnita di strumenti e risposte, che raccoglie una massa ampia di utenza.

In questo caso tra gli obiettivi da perseguire vi è la necessità di predisporre strutture/servizi stabili che possano rispondere ad esigenze diverse, quali:

- Favorire la preparazione all'inserimento lavorativo e impedire la regressione delle proprie capacità lavorative
- Valutare le capacità e le difficoltà su cui intervenire, attraverso periodi di osservazione, per coloro che si accingono ad affrontare percorsi di inserimento al lavoro attraverso gli strumenti del collocamento mirato o del tirocinio.

Tra i possibili servizi funzionali a tale tipologia di utenza e già sperimentati con successo sono rappresentati dai *Laboratori Socio - Occupazionali*.

In sintesi tra i percorsi da attivare sarà opportuno tenere conto e valorizzare gli interventi progettuali significativi svolti nel territorio in questi anni, tra cui: servizi di collocamento mirato, esperienze di successo di "Bilancio di competenze", percorsi di "Matching", attività di sostegno alle persone occupate, esperienze di Laboratori Sociali Occupazionali.

Si ravvisa, inoltre, la necessità di dotarsi di un sistema di "validazione" dei servizi, in coerenza con la programmazione regionale e da effettuarsi in stretta relazione con le Province, con le seguenti finalità:

- tramutare le azioni in servizi stabili e permanenti, definendo meglio le caratteristiche, le procedure e le interrelazioni con i C.P.I. e con i servizi territoriali eventualmente competenti (ASL, ecc.);
- favorire la contiguità tra la formazione professionale e le azioni di accompagnamento al lavoro;
- garantire il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati

Alla luce di tali premesse il POD intende assumere la valenza di strumento di riferimento stabile, all'interno del quale far convergere coerenti risorse finanziarie e politiche integrate in materia di "inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità" in conformità con i principi enunciati dalla l.r.19/2003.



PROGRAMMA OPERATIVO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

La Regione, in attuazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili), adotta il presente 'Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di seguito denominato POD, nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorendo la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

In particolare la l.r. 19/2003, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che il POD deve tener conto delle seguenti **priorità**:

- a) *integrazione fra i servizi per l'impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell'occupazione delle persone disabili;*
- b) *definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;*
- c) *individuazione di azioni e misure, inclusi specifici "progetti obiettivo", diretti alla permanenza, all'inserimento ed all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;*
- d) *valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;*
- e) *promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni.*

Gli interventi previsti dall'art. 3 della l.r. 19/2003¹⁸ che la Regione intende promuovere e finanziare attraverso le risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, sono


¹⁸ L'articolo 3 della l.r. 19/2003 così recita:

Art. 3

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:

- a) l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
- b) l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
- c) l'organizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili e le associazioni di settore;
- d) il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell'ambito della disabilità;
- e) la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico - sociale;
- f) la semplificazione, l'economicità, l'efficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;



puntualmente articolati nel presente POD attraverso misure ed azioni, con relativi obiettivi specifici, beneficiari e soggetti attuatori.

Il POD, in particolare, disciplina gli interventi che la Regione intende perseguire attraverso tre tipologie di interventi:

- Interventi di programma
- Interventi di progetto
- Azioni pilota


Si definiscono “Interventi di programma” quelli tesi ad ottimizzare alcuni dei processi in atto e a realizzare le condizioni propedeutiche per sviluppare il sistema dei servizi rivolti alla persona con disabilità. Tali interventi vedono il coinvolgimento e la collaborazione di più soggetti istituzionali e sono volti ad effettuare indagini, studi e ricerche atte a sperimentare nuove procedure, a monitorare i servizi attivati, a realizzare interventi di informazione, sensibilizzazione e comunicazione, nonché a rafforzare l'integrazione tra gli attori sociali della rete dei servizi per l'orientamento e l'impiego. L'obiettivo perseguito è il miglioramento del sistema dei servizi per l'inserimento lavorativo in un'ottica di rete, attraverso la cooperazione di tutti gli attori, ovvero i servizi per l'impiego e per l'orientamento, il sistema della formazione e dell'istruzione, il sistema socio-sanitario, le parti sociali, etc. Ulteriore finalità è quella di migliorare il sistema della comunicazione e della diffusione delle informazioni in merito alle problematiche relative alla disabilità messa in relazione con il mondo del lavoro.

Gli “Interventi di progetto”, invece, sono finalizzati a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso un complesso sistema di incentivi economici, previsto alla lettera i), comma 1, dell'art. 3 della l.r.19/2003. Tale sistema è diretto ad incentivare le assunzioni da parte di datori di lavoro operanti nel territorio regionale e ad agevolare le iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa da parte di persone con disabilità.

Ulteriori agevolazioni sono previste per favorire l'inserimento presso le cooperative sociali, secondo le disposizioni previste dall'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall'art. 14 del d.lgs 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30”, (il POD terrà ovviamente conto di eventuali modifiche normative in materia).

All'interno di tale sistema vengono inseriti gli interventi previsti alle lettere g) e h), comma 1, art. 4, della l.r.19/2003 che prevedono contributi rivolti ad agevolare l'inserimento lavorativo ed a favorire l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso:

-
- g) la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nell'ambito lavorativo;
 - h) l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;
 - i) un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:
 - 1) l'assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
 - 2) l'impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui all'articolo 12 della l. 68/1999;
 - 3) l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.

- 
- la rimozione degli ostacoli architettonici;
 - l'adeguamento dei posti di lavoro;
 - l'aprestamento di tecnologie per il telelavoro e la formazione professionale a distanza.

Attraverso le "azioni-pilota" si vogliono realizzare interventi per gli utenti con particolare difficoltà di inserimento al lavoro, e quindi a maggiore rischio di esclusione sociale, finalizzate ad un inserimento occupazionale, recependo quanto esplicitato tra le priorità indicate dall'art. 4 della l.r. 19/2003. L'obiettivo dell'azione pilota è, dunque, sperimentare uno standard di intervento su uno specifico target di utenti, da ricondurre, in seguito, ad un programma di lavoro stabile.

Infine, il POD prevede inoltre alla lettera c) comma 2, dell'art. 4 della l.r. 19/2003, la realizzazione di specifici "Progetti obiettivo" diretti alla permanenza, all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, cofinanziabili con risorse comunitarie. Tali interventi saranno definiti in base alle risorse disponibili e di concerto con l'autorità regionale di gestione dei Fondi comunitari, sentiti i Comitati di cui all'art.5 e 6 della LR 19/2003.

L'attuazione del POD sarà definita attraverso specifici programmi esecutivi all'interno dei quali verranno individuati gli interventi da realizzare in ciascuna annualità, a partire dall'anno 2007, e le relative modalità di attuazione attraverso l'individuazione di:

- Interventi
- Obiettivi specifici
- Numero di beneficiari
- Tempi di realizzazione
- Risorse finanziarie
- 'Protocolli' di attuazione
- Metodologia
- Parametri
- Strumenti
- Criteri

Gli interventi previsti nel presente piano saranno finanziati in coerenza con le priorità previste dalla legge regionale 19/2003. Si sottolinea che verranno privilegiati quegli interventi di programma propedeutici a rafforzare l'integrazione tra i servizi e tesi alla realizzazione del sistema, nonché specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggior rischio di esclusione sociale.

I Comitati di cui all'art. 5 e 6 della l.r. 19/2003 saranno periodicamente informati sulla evoluzione ed i risultati degli interventi.



BB

Interventi di programma

Analisi e valutazione delle potenzialità lavorative e attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti
L.r. 19/2003, art.3, comma 1, lettera a)

OBIETTIVI	MISURE	AZIONI	DESTINATARI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	SOGGETTI ATTUATORI
Individuazione e messa a sistema di un dispositivo per l'analisi delle caratteristiche, delle attitudini, delle potenzialità e delle competenze della persona disabile, al fine di rendere omogenee a livello regionale le procedure attivate dai servizi tenendo conto di ruoli e compiti degli organismi competenti della rete territoriale.	Implementazione di supporti, anche tecnologici, per l'analisi delle potenzialità lavorative delle persone disabili	1. Definizione e/o implementazione di una procedura per l'analisi delle potenzialità lavorative delle persone disabili attraverso l'uso di nuovi strumenti, anche tecnologici, di supporto per l'inserimento e l'integrazione al lavoro delle persone disabili 2. Trasferimento della procedura alla rete degli organismi competenti	Operatori pubblici e privati della rete integrata dei servizi per il lavoro. Imprese. Soggetti disabili.	Le azioni saranno realizzate in raccordo con gli Enti istituzionalmente preposti allo svolgimento dei compiti oggetto dell'intervento	Enti pubblici e privati competenti in materia oggetto dell'intervento

Istituzione di banche dati, effettuazione di studi, indagini, ricerche e altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili

Convegni, seminari, stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro (MDL) fra i disabili e le associazioni.

L.r. 19/2003, art.3, comma 1, lettera b) e c)

OBIETTIVI	MISURE	AZIONI	DESTINATARI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	SOGGETTI ATTUATORI
Valorizzare il patrimonio regionale delle iniziative realizzate dai servizi pubblici e privati per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e favorire la circolazione delle informazioni e	1. Realizzazione di indagini, studi e ricerche e attivazione di un sistema di comunicazione teso a favorire la diffusione a	1. Indagine sulle possibilità di accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai nuovi bacini di impiego, alla cooperazione sociale,	Operatori pubblici e privati della rete integrata dei servizi per il lavoro. Imprese. Soggetti disabili	Le azioni saranno realizzate in raccordo con gli	Enti pubblici e privati competenti in materia oggetto dell'intervento

<p>la diffusione delle conoscenze sulle possibilità e sulle iniziative di impiego</p>	<p>livello regionale delle informazioni sulle opportunità occupazionali e sulle iniziative attivate per l'integrazione lavorativa dei disabili</p>	<p>all'utilizzo di nuove tecnologie nell'ambito dell'organizzazione del lavoro</p> <p>2. Costituzione di una banca dati delle iniziative, delle buone pratiche, e raccolta di documentazione e supporti anche multimediali</p> <p>3. Intervento di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spazio Web - newsletter telematica - seminari informativi - materiale informativo - eventi pubblici (seminari/convegni) 	<p>Enti istituzionalmente preposti allo svolgimento dei compiti oggetto dell'intervento</p>	
---	--	---	---	--

Tirocinio formativo e di orientamento, formazione e aggiornamento professionale sia per le persone disabili che per coloro che operano nell'ambito della disabilità
l.r. 19/2003, art.3, comma 1, lettera d)

OBIETTIVI	MISURE	AZIONI	DESTINATARI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	SOGGETTI ATTUATORI
<p>Potenziamento delle attività di tirocinio finalizzato all'assunzione ai sensi della l. 68/1999</p>	<p>Ampliare le opportunità di partecipazione ad iniziative di tirocinio formativo e di orientamento rafforzando le competenze di coloro che operano nella promozione e attivazione</p>	<p>1. Supporto ai servizi per l'impiego e alle aziende per l'attivazione di tirocini di orientamento e di formazione;</p> <p>2. Formazione e/o</p>	<p>Servizi per l'orientamento e per l'impiego, aziende anche non soggette agli obblighi, enti/soggetti del privato sociale,</p>	<p>In raccordo con gli Enti istituzionalmente preposti allo</p>	<p>Enti pubblici e privati competenti in materia oggetto dell'intervento</p>

	di tale strumento e nelle azioni di tutoraggio.	aggiornamento del personale impegnato nelle attività di promozione, supporto, tutoraggio, accompagnamento	persone disabili.	svolgimento dei compiti oggetto dell'intervento	
<p>Creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale <i>l.r. 19/2003, art.3, comma 1, lettera c)</i></p>					
<p>OBIETTIVI</p>					
<p>Realizzazione del sistema integrato dei servizi territoriali per l'inserimento al lavoro delle persone disabili</p>	<p>MISURE</p> <p>Attivazione del sistema integrato di servizi per il sostegno all'inserimento lavorativo con particolare attenzione alle diverse forme di supporto al placement, tenendo conto dei ruoli e dei compiti degli organismi competenti della rete territoriale (anche con riferimento ai Piani di Zona)</p>	<p>AZIONI</p> <p>1. Definizione di una procedura che contempra tutte le fasi del percorso, dall'orientamento all'inserimento lavorativo (analisi del "posto adatto", tirocinio, rafforzamento delle competenze, accompagnamento e supporto anche psico sociale sul posto di lavoro)</p> <p>2. Implementazione e messa a sistema della procedura da applicare tenendo conto delle specificità e delle diverse scelte operative praticate a livello provinciale dai servizi per l'impiego</p>	<p>DESTINATARI</p> <p>Servizi per l'orientamento e l'impiego, servizi sociali e sanitari, imprese, associazioni, enti del privato sociale, persone disabili</p>	<p>MODALITA' DI ATTUAZIONE</p> <p>In raccordo con gli Enti istituzionalmente preposti allo svolgimento dei compiti oggetto dell'intervento</p>	<p>SOGGETTI ATTUATORI</p> <p>Enti pubblici e privati competenti in materia oggetto dell'intervento</p>

Semplificazione amministrativa, economicità, efficacia, efficienza, pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema di collocamento "mirato".

L.r. 19/2003, art.3, comma 1, lettera f)

OBIETTIVI	MISURE	AZIONI	DESTINATARI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	SOGGETTI ATTUATORI
Potenziamento del collocamento mirato attraverso l'individuazione di un sistema di certificazione di qualità	Monitoraggio e valutazione delle procedure avviate dai servizi territoriali sul versante dell'impiego, della sanità, dei servizi sociali, per l'attivazione del sistema di collocamento "mirato".	<p>1 Analisi delle procedure del collocamento mirato attraverso una indagine finalizzata a far emergere punti forti e punti deboli dei servizi già avviati dalle amministrazioni competenti sul versante dell'impiego. Valutazione delle procedure amministrative utilizzate da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel sistema</p> <p>2 Individuazione e adozione di una procedura di certificazione di qualità rispondente ai criteri di economicità, efficacia, efficienza</p>	Servizi per l'orientamento e per l'impiego, servizi sociali, servizi sanitari, enti del privato sociale.	Attivazione collaborazione con struttura competente in materia di certificazione di qualità da individuare con procedure di evidenza pubblica	Enti pubblici e privati competenti in materia oggetto dell'intervento

Interventi di progetto

Rimozione di ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l'iscrizione e l'integrazione delle persone disabili nell'ambito lavorativo <i>l.r. 19/2003, art.3, comma 1, lettera g)</i>					
OBIETTIVI	MISURE	AZIONI	DESTINATARI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	SOGGETTI ATTUATORI
Favorire l'autonomia del disabile potenziando interventi di rimozione delle barriere architettoniche o di altra natura (trasporto, sosta, ecc.)	Risorse per la trasformazione e/o adeguamento del posto di lavoro e rimozione di barriere architettoniche o di altra natura	1. Rimborso spese effettuate dalle Aziende per l'adeguamento della postazione di lavoro e per la rimozione di ostacoli architettonici o di altra natura	Aziende che assumono a tempo indeterminato	Procedure da definire con appositi atti regionali	Regione/Province
Apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio <i>l.r. 19/2003, art.3, comma 1, lettera h)</i>					
OBIETTIVI	MISURE	AZIONI	DESTINATARI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	SOGGETTI ATTUATORI
Favorire l'inserimento del disabile attraverso l'utilizzo di tecnologie per il telelavoro e la formazione professionale a distanza.	Risorse per l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale	1. Rimborso spese per l'apprestamento di tecnologie per telelavoro e per la formazione professionale a distanza 2. Azione pilota per l'inserimento di disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio	Aziende che assumono a tempo indeterminato V. scheda azione pilota	Procedure da definire con appositi atti regionali	Regione/ Province V. scheda azione pilota



...a di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:

- 1) l'assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
- 2) l'impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e successive modifiche (attuata nella Regione Lazio ai sensi della L.R. 24/96) ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui all'art. 12 della l. 68/1999;
- 3) l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata da parte di persone disabili residenti nella Regione.

L.r. 19/2003, art.5, comma 1, lettera i)

OBIETTIVI	MISURE	AZIONI	DESTINATARI	MODALITA' DI ATTUAZIONE	SOGGETTI ATTUATORI
Favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso un sistema articolato di incentivi	Attivazione del sistema di incentivi economici	<p>AZIONE 1) Incentivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato o che trasformano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento delle spese per tutoraggio aziendale per tirocinio di orientamento e di formazione. • Riconoscimento delle spese di mentoring aziendale per la fase di accompagnamento in seguito ad assunzione. <p>L'entità complessiva dell'incentivo varia in base al grado di invalidità a C 6000,000 a 12.000,000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6000 per persone con invalidità superiore al 67% 2. 12000,00 € per invalidità intellettiva e psichica (sup.45%) o per invalidità superiore a 79% <p>Erogato a fronte di verifica delle attività di tutoraggio e di mentoring a cura dei servizi competenti</p>	Aziende che assumono oltre la quota d'obbligo e aziende non soggette agli obblighi, (ex l. 68/1999)	Procedura da definire con apposito atto regionale	Regione



azione 2) incentivi per favorire la procedura di cui all'articolo 12 della l. 68/1999 e per l'applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003.	Cooperative sociali e imprese in obbligo L. 68	Atto regionale e avviso pubblico	Regione e Province
<p>azione 3) incentivi per il lavoro autonomo/impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi a fondo perduto per il riconoscimento delle spese al disabile, che entra in una cooperativa sociale o altra impresa a carattere associativo (con esclusione della S.p.A.), a copertura della quota di capitale sociale, delle spese di costituzione, di quota parte delle spese di acquisizione di servizi esterni a carattere legale ed amministrativo e per strumentazione e attrezzature specificamente utilizzate dal disabile per le proprie mansioni; • Contributi a fondo perduto per il riconoscimento al disabile, che apre un'impresa in forma individuale, Riconoscimento delle spese di costituzione, delle spese per l'acquisizione di servizi esterni a carattere legale ed amministrativo e per la strumentazione/attrezzature specificamente utilizzate dal disabile per le proprie mansioni. <p>Il contributo non può superare il tetto di 10.000,00 €</p>		Avviso Pubblico	Regione



Azioni Pilota

1. Progetto per l' inclusione sociale e lavorativa di persone disabili con particolare difficoltà di inserimento

Obiettivi

Si tratta di sperimentare percorsi di orientamento, formazione e inserimento al lavoro così articolato:

- a) Azione sull'offerta : individuazione di modalità di intervento personalizzate che prevedano progetti individuali di ricostruzione del profilo sociale e professionale, bilancio delle competenze, realizzazione di tirocini, accompagnamento al lavoro, mantenimento
- b) Azione sulla domanda : analisi socioeconomica del contesto territoriale, rilevazione fabbisogni delle imprese, sensibilizzazione del territorio e delle imprese, analisi delle aziende soggette agli obblighi (art. L. 68/99), matching

Descrizione

1. Definizione procedure operative:

- messa a punto delle procedure da avviare in raccordo con gli uffici competenti (servizi per l'impiego, Centri per l'orientamento)
- attribuzione dei ruoli e dei compiti a ciascuno degli enti e degli uffici coinvolti nell'attuazione dell'intervento
- formalizzazione dei partenariati

2. Start up :

Versante Offerta

- selezione dei partecipanti
- orientamento individualizzato: accoglienza, presa in carico, costruzione del profilo sociale professionale, elaborazione progetto personale
- matching: selezione profili
- fabbisogni formativi : moduli formativi per l'acquisizione/rafforzamento di competenze di base e trasversali
- tirocinio formativo e di orientamento finalizzati all'assunzione
- attivazione borse stage
- accompagnamento al lavoro a cura dell'ente promotore
- tutoraggio a cura dell'ente promotore
- supporto per il mantenimento del posto di lavoro per disabili intellettivi e psichici a cura dell'ente promotore

Versante domanda

- acquisizione disponibilità delle imprese: analisi socioeconomica del contesto territoriale, rilevazione fabbisogni delle imprese, sensibilizzazione del territorio e delle imprese, analisi delle aziende soggette agli obblighi (art. L68/99)
- matching : selezione aziende
- tutoraggio aziendale
- mentoring aziendale

3. monitoraggio dell'intervento




L'intervento sarà attuato con la collaborazione di tutti gli uffici competenti coinvolti nella realizzazione del percorso (Servizi per l'impiego, soggetto attuatore, ecc.). Il monitoraggio sarà realizzato con la supervisione dell'Agenzia Lazio Lavoro

Beneficiari: disabili intellettivi e psichici . disabili fisici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%

Soggetti attuatori: Enti pubblici e privati con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'intervento

Modalità di attuazione: Da definire





2. Intervento per l'inserimento al lavoro di disabili a maggior rischio di esclusione sociale

Obiettivi: Si tratta di un intervento destinato agli utenti con problematiche psichiatriche, **pazienti dei DSM** (dipartimento salute mentale), i quali presentano caratteristiche tali da prevedere azioni mirate che tengano conto del progetto terapeutico in atto, e quindi di una forte azione di supporto da parte degli operatori sanitari che seguiranno l'utente anche nel progetto di inserimento lavorativo.

Descrizione

1. Start up

- acquisizione aziende interessate all'intervento
- selezione dei partecipanti e colloqui di orientamento
- stipula delle convenzioni di integrazione lavorativa
- Avvio tirocinio e attivazione borse stage
- Tutoraggio congiunto a cura dell'ente attuatore e del DSM
- Tutoraggio aziendale

2. Assunzione e accompagnamento

- inserimento stabile con accompagnamento a cura dell'ente attuatore e del DSM
- mentoring aziendale

3. Monitoraggio dell'intervento

L'intervento sarà attuato con la collaborazione di tutti gli uffici competenti coinvolti nella realizzazione del percorso (Servizi per l'impiego, ASL/DSM, soggetto attuatore, ecc.). Il monitoraggio sarà realizzato con la supervisione dell'Agenzia Lazio Lavoro

Beneficiari : Utenti in carico ai DSM

Soggetti Attuatori: Enti pubblici e privati con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'intervento

3. Laboratorio sociale per il Lavoro: intervento per il reinserimento sociale di soggetti con disabilità intellettiva e psichica grave

Obiettivi

*Si tratta di un intervento destinato a soggetti con disabilità intellettiva e psichica con particolare difficoltà di inserimento lavorativo attraverso la realizzazione di **Laboratori sociali per il lavoro**. Il laboratorio sociale per il lavoro si configura come uno strumento volto a stimolare ed attivare risorse di autonomia per il disabile che inserito in microprocessi produttivi, può acquisire e rafforzare le proprie abilità.*

Descrizione

Progettazione e realizzazione del Laboratorio sociale per il lavoro:

Si tratta di Laboratori protetti, destinato a soggetti che possono aver realizzato un percorso di formazione professionale, e che prevedono l'organizzazione di piccoli segmenti del processo produttivo da attivare sulla base delle caratteristiche dell'utente e in raccordo con possibilità di inserimento nelle cooperative sociali. Il laboratorio intende sviluppare le esperienze sul tipo delle "Unità a Produttività Ridotta" strutturate nell'ambito dei processi produttivi delle cooperative sociali.

Il Laboratorio ha la finalità di

- garantire una stabilità lavorativa per coloro che non hanno possibilità di essere inseriti in ambiti occupazionali non protetti
- garantire ai destinatari l'acquisizione di abilità lavorative
- facilitare, per coloro che ne hanno la possibilità, la transizione verso un inserimento stabile in cooperativa o altra azienda
- favorire una seppur minima autonomia economica ai giovani disabili

Beneficiari: soggetti con disabilità intellettiva e psichica grave

Soggetti attuatori : Enti pubblici e privati con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'intervento



4. Progetto di telelavoro e formazione professionale a distanza finalizzato all'inserimento lavorativo di disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio

Obiettivi

Sperimentazione di un intervento di telelavoro e di formazione professionale a distanza al fine di agevolare l'ingresso ed il mantenimento al lavoro di persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio

Descrizione:

Il telelavoro si configura come uno strumento in grado di contribuire alla riduzione di ostacoli fisici ed organizzativi e di mobilità territoriale che molto spesso limitano le possibilità di inserimento di persone con ridotte possibilità di spostamento

L'intervento prevede l'allestimento di specifiche postazioni presso un luogo diverso dal posto di lavoro tradizionale (la propria abitazione o qualunque altro luogo ritenuto idoneo)

Standard dell'intervento

- Definizione progetto lavorativo con la persona disabile ed individuazione della soluzione più idonea
- Individuazione postazione e assistenza tecnica
- Analisi bisogni delle aziende, promozione dell'iniziativa, adesione e stipula convenzioni
- Allestimento postazione (predisposizione di tutti gli ausili tecnici necessari) presso l'abitazione della persona disabile
- Allestimento Centro telelavoro da realizzare presso Enti/strutture protette
- Formazione per l'uso delle tecnologie e eventuali ausili
- Formazione professionale: acquisizione di competenze legate alla mansione da svolgere
- Tutoraggio a cura dell'Ente attuatore
- Tutoraggio dell'azienda che assume


Monitoraggio dell'intervento

L'intervento sarà attuato con la collaborazione di tutti gli uffici competenti coinvolti nella realizzazione del percorso (Servizi per l'impiego, soggetto attuatore, ecc.). Il monitoraggio sarà realizzato con la supervisione dell'Agenzia Lazio Lavoro

Beneficiari : disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio

Soggetti attuatori : Enti pubblici e privati con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'intervento





Risorse finanziarie

Gli interventi previsti dal presente POD, sono finanziati con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 5 della l.r. 19/2003.

L'art. 5, commi 1 e 2 della l.r. 19/2003, così dispone:

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3

2. Al fondo sono destinati:

- a) i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999;
- b) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;
- c) le risorse regionali destinate agli interventi di cui all'articolo 3.

Il Fondo regionale come previsto dall'art. 14 della l. 68/99 eroga:

- a) contributi agli Enti che svolgono attività rivolte al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 lettera c. Il Fondo regionale, in concorso con il Fondo nazionale, finanzia il rimborso forfettario parziale delle spese per agevolare l'inserimento delle persone disabili attraverso: trasformazione del posto di lavoro, l'attivazione di postazioni di telelavoro, la rimozione di barriere architettoniche;
- c) ogni altra provvidenza in attuazione alle finalità della l.68/99.

Il Piano Finanziario si articola secondo il seguente schema:

	Annualità 2007	%		
INTERVENTI				
Interventi di programma		20%		
Interventi di progetto		60%		
Azioni pilota		20%		
Totale		100%		

